



# COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio Tributi

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 - AVVISO ALLA CITTADINANZA -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;
- Visto il regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/08/2020 e ss.mm.ii.;

### comunica le aliquote IMU per il calcolo dell'acconto 2023

Tabella riepilogativa delle aliquote deliberate	Aliquote acconto 2023	Aliquote confermate per l'anno 2022
<b>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	<b>0,5%</b>	0,5%
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> , di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	<b>0,1%</b>	0,1%
<b>Terreni agricoli</b> (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)	<b>0,73%</b>	0,73%
<b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b> (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	<b>1,06%</b>	1,06%
<b>Aree edificabili</b> (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	<b>0,93%</b>	0,93%
<b>Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753</b> (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	<b>0,97%</b>	0,97%

**RIDUZIONI** applicabili nella misura ed alle condizioni di seguito indicate:

- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con perizia tecnica e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
  - il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Monteiasi;
  - il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel Comune di Monteiasi e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  - il contratto di comodato deve essere registrato.
- ✓ riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998;
- ✓ riduzione al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

**DETRAZIONI** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

**ESENZIONI**, oltre alle esenzioni previste dal comma 759 dell'art. 1, L. 160/2019, l'imposta non è dovuta per:

- ✓ l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate con categoria A/1, A/8 e A/9;
- ✓ l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
- ✓ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
- ✓ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- ✓ i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- ✓ i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

**ACCONTO: entro il 16 giugno 2023.** Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30 maggio 2022.

**SALDO: entro il 18 dicembre 2023** Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando l'apposito modello ordinario o semplificato dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando gli appositi codici di individuazione del tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Il Funzionario Responsabile - Dott.ssa Giovanna Gregucci